

COMUNE DI SALA BIELLESE

Provincia di Biella

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1.....	3
OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO.....	3
TITOLO II – ENTRATE COMUNALI	4
ART. 2.....	4
DEFINIZIONE DELLE ENTRATE	4
ART. 3.....	4
REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE	4
ART. 4.....	4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE	4
TITOLO III – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	5
ART. 5.....	5
FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE	5
ART. 6.....	6
SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE.....	6
ART. 7.....	6
RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI.....	6
ART. 8.....	6
ATTIVITA’ DI VERIFICA E DI CONTROLLO.....	6
ART. 9.....	7
ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	7
ART. 10.....	8
ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.....	8
ART. 11.....	8
INSINUAZIONE NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO	8
ART. 12.....	9
SANZIONI ED INTERESSI	9
ART. 13.....	9
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO	9
TITOLO IV – ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE	10
ART. 14.....	10
FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA.....	10
ART. 15.....	11
COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI.....	11
ART. 16.....	11
FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA	11
ART. 17.....	12
DILAZIONE DEL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE PER ATTI IMPOSITIVI	12
ART. 18.....	12
LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI.....	12
ART. 19.....	13
RIMBORSI	13
TITOLO V – DEFINIZIONE ATTIVITA’ ACCERTATIVA	14
ART. 20.....	14
TUTELA GIUDIZIARIA.....	14
ART. 21.....	14
AUTOTUTELA	14
ART. 22.....	15
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	15
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 23.....	15
ENTRATA IN VIGORE	15

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
 - * dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - * dal D. P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - * dal D.Lgs. 2 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - * dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - * dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - * dai DD.Lgss. del 18 dicembre 1997, nn. 471 - 472 - 473, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - * dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - * da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote, dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.
4. Le norme del presente Regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia sia disciplinata nell'apposito, specifico regolamento, sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.
5. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

Art. 2

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in generale, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento uniformato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, salvo che esso venga approvato successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine di cui sopra, nel qual caso esso avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Il presente Regolamento e i Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, ed entro lo stesso termine deve essere inoltrata la richiesta di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini fissati da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e, a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario, nel rispetto dei suddetti termini temporali.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita deliberazione in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano e, comunque, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.
4. La determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe dei servizi e dei corrispettivi compete alla Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge.
5. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai precedenti commi 1 - 2 - 3 - 4 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le aliquote, i canoni, le tariffe e i corrispettivi in vigore.
6. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata, ovvero con apposito atto deliberativo.
7. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui ai commi 1 - 2 - 3 - 4 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

TITOLO III – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse, o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30, 31, 32, 33 e 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i., o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza e funzionare per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1 della Legge n. 724 del 24 dicembre 1994.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione, o in altro strumento gestionale adottato.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse. Il funzionario comunale responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nella relativa convenzione di affidamento.

Art. 7

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra il Comune ed i contribuenti/utenti devono essere informati a criteri di collaborazione e buona fede, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 8

ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 (Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo), e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.

4. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il funzionario - quando non sussistano prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria) - può invitare il contribuente a fornire chiarimenti adeguandosi, nella forma, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o nel regolamento relativo a ciascuna entrata.
5. La Giunta Comunale in sede di approvazione del piano operativo di gestione, ovvero con delibera successiva nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere, può individuare dei criteri sulla base dei quali effettuare i controlli.

Art. 9

ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici, dei corrispettivi e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'ufficio competente potrà, altresì, essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto, per legge, il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere necessariamente la forma scritta ed indicare nella motivazione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Il provvedimento dovrà inoltre tassativamente riportare:
 - L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - Le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
4. L'atto, a pena di nullità, dovrà essere notificato tramite Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento. Gli atti di liquidazione di entrate tributarie potranno inoltre essere notificati presso l'ufficio tributi comunale, tramite personale appositamente autorizzato.
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli adempimenti connessi specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 10

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati nella motivazione tutti gli elementi che costituiscono il presupposto del tributo, il periodo di riferimento, l'aliquota o la tariffa applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, le modalità, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Il provvedimento dovrà inoltre tassativamente riportare:
 - L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui agli artt. 9 e 10, risulti che sia stato omesso, totalmente o parzialmente, il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento o di rettifica di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente - utente tramite il Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento. Gli atti di accertamento di entrate tributarie potranno inoltre essere notificati presso l'ufficio tributi comunale, tramite personale appositamente autorizzato.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art. 11

INSINUAZIONE NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria o patrimoniale dal soggetto giuridico fallito, solo se superiori all'importo di Euro 500,00.
2. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria o patrimoniale dal soggetto giuridico fallito, solo se superiori all'importo di Euro 1.000,00.

3. Nel caso indicato nel precedente comma 2 dovrà tuttavia essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi dell'attivo ancora disponibile e, in mancanza di somme disponibili, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

Art. 12

SANZIONI ED INTERESSI

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 18 dicembre 1997, sono graduate sulla base dei criteri fissati dall'art. 7 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e s.m.i., ed applicate nei termini e con le modalità indicate dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473 e s.m.i.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile, come individuato al precedente art. 6.
4. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
5. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale, intendendosi come tali le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
6. Per le entrate tributarie la misura annua degli interessi dovuti sulle somme non versate entro i termini stabiliti dalle norme che disciplinano il singolo tributo è determinata nella stessa misura prevista per le imposte dirette erariali. Per le entrate patrimoniali trova applicazione la misura del saggio legale di interesse, determinata dall'art. 1284 del codice civile. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. La stessa misura degli interessi viene riconosciuta al soggetto avente diritto al rimborso di somme versate e non dovute, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 13

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal

richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. L'istanza di interpello, da presentare mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo comunale, deve contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante;
 - b) l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
 - c) l'indicazione puntuale delle disposizioni normative di incerta interpretazione;
 - d) l'indicazione dell'oggetto e del presupposto cui devono applicarsi le disposizioni;
 - e) l'interpretazione prospettata dal contribuente, con l'indicazione delle motivazioni di diritto e di fatto sulle quali essa si basa;
 - f) copia dei documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta, se non già in possesso dell'ente;
 - g) sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
4. La presentazione dell'istanza deve precedere ogni comportamento giuridicamente rilevante nella fattispecie oggetto di interpello e non produce alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, anche se interessate dall'oggetto dell'istanza.
5. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
6. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello, verificatisi successivamente alla risposta dell'Ufficio, devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.
7. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello, verificatisi successivamente alla risposta dell'Ufficio e derivanti da modifiche legislative o regolamentari sopravvenute, fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.
8. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

TITOLO IV – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 14

FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I regolamenti disciplinanti le singole entrate tributaria e patrimoniali debbono singolarmente prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione identificabili, per esempio, nel versamento diretto alla Tesoreria Comunale, o tramite conto corrente postale riferito ad ogni singola entrata o con sistemi di accredito elettronico e simili. E' altresì ammesso il versamento delle entrate tributarie, ove previsto dalla vigente normativa, mediante l'utilizzo del modello F24 di

pagamento per l'esecuzione dei versamenti unitari con compensazione, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i.

3. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 15

COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali esclusivamente tra tributi della stessa natura e con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione redatta su apposito stampato messo a disposizione dall'Ufficio comunale, contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare, al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta;
 - d) dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, con le formalità di cui al precedente comma, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 16

FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R. D. n. 639 del 14 aprile 1910, o mediante ruolo da parte del soggetto territorialmente competente, individuato ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i., con le procedure previste con D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, modificato con D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e convenienza economica di tale procedura.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R. D. n. 639 /1910.

Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i., le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile dell'entrata o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997. I ruoli vengono compilati dall'Ufficio Tributi sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 17

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE PER ATTI IMPOSITIVI

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e sottoscritto per accettazione dal richiedente, che impegna quest'ultimo a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro un termine fisso mensile, con obbligo di presentare all'Ufficio titolare dell'entrata la ricevuta di versamento.
2. Il piano rateale, di norma, comprende un numero di rate mensili non superiore a dodici. In caso di particolari difficoltà, opportunamente documentate dal contribuente e valutate dal funzionario, il piano può prevedere sino a 36 rate mensili. In tale circostanza, se le somme dovute superano complessivamente Euro 5.000,00 dovrà essere costituito adeguato deposito cauzionale, sotto forma di polizza bancaria o fidejussoria. Il deposito cauzionale dovrà anche essere costituito, con le medesime forme, ogni qualvolta il debito oggetto della rateazione superi il valore di 10.000,00 Euro.
3. In caso di mancato pagamento nei termini fissati anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e dovrà provvedere al versamento del debito residuo, come risultante dal piano rateale di cui al precedente comma, immediatamente, in un'unica soluzione.
4. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi pari al saggio legale di cui all'art. 1284 c.c.
5. I criteri per la concessione della rateazione potranno essere integrati o modificati dalla Giunta Comunale, con proprio provvedimento.

Art. 18

LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, sanzioni, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo complessivo di Euro 11,00 .
2. Per le entrate di natura tributaria non sono richiesti i versamenti volontari e non vengono effettuati i rimborsi al di sotto degli importi minimi di seguito specificati:
 - a) 9,00 Euro per pagamenti o rimborsi riferiti ai tributi la cui determinazione avviene su base annua e con versamento in unica soluzione, ad esclusione dell'imposta di pubblicità e della TOSAP;

- b) 2,00 Euro per pagamenti o rimborsi riferiti all'imposta di pubblicità e TOSAP nonché per i pagamenti relativi ai tributi di cui alla precedente lett. a) con versamento frazionato in acconto/i e saldo;
 - c) 1,00 Euro per pagamenti o rimborsi riferiti a tutti i tributi la cui determinazione avviene su base giornaliera o di frazione di anno, e nei casi di pagamenti dovuti a titolo di conguaglio per insufficiente versamento;
2. Non si procede in ogni caso al rimborso di somme il cui importo complessivo riferito all'intero anno di imposta sia inferiore ad Euro 9,00.
 3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
 4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto, se la frazione è uguale od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 19

RIMBORSI

1. Per le entrate di natura patrimoniale il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 12 (dodici) mesi dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalle norme che disciplinano le singole entrate.
2. Per le entrate di natura tributaria il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio competente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Il termine di cui al precedente comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
4. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
5. Il funzionario responsabile, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e trasmette al richiedente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, di diniego, ovvero di richiesta di integrazione formale e/o documentale.
6. Il Comune è inoltre tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente abbia dovuto sostenere per la concessione della sospensione o la rateizzazione di tributi che, successivamente, siano risultati non dovuti in tutto o in parte. Il rimborso dovrà essere disposto dal funzionario responsabile del tributo, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della documentata richiesta prodotta dal contribuente.
7. Il rimborso di cui al precedente comma, nel caso in cui il debito tributario sia riconosciuto solo in parte inesistente, verrà liquidato in misura proporzionale alla quota di tributo non dovuta, avendo riguardo alla spesa complessivamente sostenuta dal contribuente.

TITOLO V – DEFINIZIONE ATTIVITA' ACCERTATIVA

Art. 20

TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o il concessionario di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi, per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipula con lo stesso apposita convenzione, rispettando i tariffari minimi di legge.

Art. 21

AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, può:
 - A) annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo o errato nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti;
 - B) revocare provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Anche in pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro;
 - e) costo presunto della soccombenza.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto e, in particolare, nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - b) errore di persona o di soggetto passivo;
 - c) errore di calcolo nella liquidazione della somma dovuta;
 - d) errore sul presupposto del tributo;

- e) preesistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
 - f) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) evidente errore logico.
4. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
 5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati nonché, in pendenza di giudizio, al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
 6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 22

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, con il D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, estese ai tributi locali per effetto della L. n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 50, come eventualmente disciplinate in apposito regolamento comunale.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le Leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i Regolamenti comunali.